

Gesù Maria

1463

TESTAMENTO PUBBLICO DELLA BEATA MEMORIA DEL
REVERENDISSIMO VESCOVO BARTOLOMEO VITELLESCHI, DATO A
CORNETO

Nel nome del Signore Nostro Gesù Cristo. Amen. Anno 1463 dalla nascita redentrice del Signore, Indizione undicesima, 27 luglio, anno quinto del Pontificato del Santissimo Padre in Cristo e Signore Nostro Pio V, per Divina Provvidenza Papa.

Dal momento che al presente il Reverendo Padre in Cristo Bartolomeo, Vescovo di Corneto e Montefiascone, ha in animo di recarsi a Gerusalemme, col favore di Dio e nondimeno con licenza, conoscenza, ed indulto del Santissimo Signore Nostro il Papa Pio – come il Breve e la richiesta firmata testimoniano – e vuol visitare il Sepolcro del Signore, i luoghi sacri e la Terra Santa, una volta raggiunte sano e salvo quelle zone d'oltre mare; avendo considerato a quanti grandi pericoli e numerosi rischi va incontro a causa della durata del viaggio e della traversata lunga e tempestosa del mare, nonché dell'inumana ferocia dei barbari – tutte cose che di frequente son solite accadere ai mortali nel corso di simili viaggi all'estero – e ben sapendo che nessuno conosce la propria fine, né dove o come o quando debba morire – infatti il giorno e l'ora della morte rimangono per chiunque sconosciuti -; per tutte queste ragioni, trovandosi ora al sicuro, sano e lucido di mente, sensi e corpo, non volendo morire senza testamento, ma volendo piuttosto provvedere con ordine alla salvezza dell'anima sua, dei suoi beni e dei suoi diritti – sia di quelle patrimoniali che di quelli da altra provenienza acquisiti, anche da uffici, attività, redditi, fruttati e proventi dell'episcopato e dei relativi benefici-, con l'autorità, l'indulto ed il permesso libero ed incondizionato ricevuti dal suddetto Signore Nostro Pio e da altri Sommi Pontefici, suoi

predecessori, così come è attestato chiaramente dalle Bolle e dai Brevi che io, Notaio sottoscritto, ho visto e letto nella loro stesura più valida e completa, dei quali vuole ed intende servirsi al presente ed in futuro, ogni volta che ce ne sarà bisogno; a tutte queste cose, beni, diritti ed azioni sue, ha voluto, ha disposto ed ha fatto in modo che io dessi la seguente determinata disposizione, attraverso il presente testamento pubblico, che viene contemplato dalla legge come commesso, senza documenti scritti.

Cioè:

prima di tutto, affidando l'anima sua a Dio Onnipotente, alla sua devotissima Madre la gloriosa Vergine Maria, al Beato Michele Arcangelo, a S. Margherita Vergine e Martire ed a tutti i Santi, ha voluto, comandato, ordinato e disposto che se dovesse avvenire che il suddetto testatore chiuda i suoi giorni a Roma, il suo corpo venga sepolto nel sepolcro marmoreo dello zio, il Reverendissimo Signor Cardinale Fiorentino e Patriarca, sepolcro fatto costruire dal detto testatore e situato a Roma nella Chiesa di S. Maria di Minerva, dell'Ordine dei Predicatori.

Se, invece, a Montefiascone (venga sepolto), nella Chiesa Cattedrale di S. Margherita, nella Cappella nuova superiore vicino al campanile, dove venga costruito nel frattempo un sepolcro di mattoni e vi venga posta sopra una lapide di marmo o di pietra, sulla quale sia scolpito solo il nome del medesimo testatore e il giorno, il mese e l'anno della sua morte.

Se poi dovesse capitare che muoia in Corneto, o in qualche altra parte d'Italia, espresse la volontà di esser sepolto nella Chiesa Cattedrale di Corneto, nel suo sepolcro, da lui stesso fatto costruire, dove volle e dispose che il suo corpo venisse trasferito, in caso di morte fuori Corneto.

E così pure ha ordinato che per due ore dopo la sua morte, quattro sacerdoti lavino tutto il corpo del medesimo testatore, con acqua calda bollita in erbe odorifere, recitando i Sette Salmi (penitenziali) con il <<Requiem>> e le Litanie, o l'Ufficio dei Defunti; quindi gli mettano addosso un paio di calzoni,

un camice di sacco lungo dal collo fino ai piedi, un amitto bianco, cingolo, stola, manipolo, croce pettorale, tonacella, dalmatica, pianeta, manto, berretta sul capo con sopra la mitra bianca, guanti, anello pontificale, pastorale e calzari ai piedi; tutte queste cose con cui voleva essere sepolto le tenne sempre pronte e ben ordinate nel corso della sua vita.

E per il lavoro di detti Sacerdoti dispose di dare in elemosina a ciascuno di essi un terzo di ducato d'oro, oppure 24 bolognini.

Così pure volle ed ordinò che, una volta compiuta la lavanda del suo corpo, vengano cantate le Vigilie, cioè Vespro e tutto l'Ufficio dei Defunti, con nove letture e con le Lodi, tenendo la croce, l'incenso e l'acqua benedetta accanto al cadavere, come è d'uso; e a ciascun Sacerdote partecipante vengano date le consuete candele e due baiocchi ciascuno; ma a quelli costituiti in dignità il doppio, ai chierici <<in sacris>> uno ed ai chierici semplici mezzo.

Se poi dovesse accadere che venga sepolto nella Minerva, per tutte le Messe dei funerali, volle e dispose che venissero dati per le loro necessità oltre la cera, quattro ducati ai frati del Convento medesimo; se in Corneto, due ducati ai frati di S. Marco e due ducati a quelli di S. Francesco ai quali, tolta la cera, non venga fatta alcun'altra elemosina.

Così pure volle e ordinò che nello spazio di tempo in cui il corpo del detto testatore sarà tenuto sulla terra – dopo aver terminato le Vigilie – venga recitato accanto al suo corpo l'intero Salterio, una volta o due, se il tempo di farlo sarà sufficiente; ed ogni Salterio venga letto a voce alta e chiara da due devote persone di Sacerdoti e religiosi, ai quali dispose che venga dato in elemosina un ducato d'oro per ogni Salterio.

Così pure dispose e volle che subito dopo la sua morte i qui elencati eredi ed esecutori scrivano ed inviino messaggeri o cavalieri propri agli Abati di Monte Oliveto e della Congregazione di S. Giustina dell'Ordine di S. Benedetto e ai Vicari della Provincia di S. Francesco e della Provincia Romana di S. Francesco dell'Osservanza, per comunicare loro il giorno della morte del testatore, per ricordare ad essi con quale grazia e carità lo aggregarono ed

ammisero alla loro comunità fraterna, e come fu sempre loro affezionato servitore; perciò dispose che venissero notificate ad essi queste cose e che venissero tutti supplicati di voler sempre pregare devotamente per la sua anima e di aiutarlo ad esser liberato dai peccati e delle pene.

Scriveranno anche i lasciti che fa ad essi in segno della menzionata carità ed amore, e che li avrebbe fatti più grandi se ne avesse avuto la possibilità; ma vogliano scusare l'impotenza ed accolgano la buona volontà nonché il grande affetto che ha sempre nutrito verso di essi durante la sua vita.

E lasciò all'Ordine di Monte Oliveto i suoi <<Moralia>> di S. Gregorio in pergamena. Così pure alla Congregazione di S. Giustina la <<Historia Ecclesiastica>> in pergamena, i <<Commentari>> sul Prologo della Bibbia in carta e il <<Dialogo>> di S. Gregorio in pergamena.

Parimenti, ai Frati o alle Case della Provincia di S. Francesco, Francesco Mairone, il Maestro delle Sentenze, in pergamena, l'Esame delle Scritture contro i Giudei, in carta, e Egidio da Roma, in pergamena.

Similmente (lasciò) ai Frati o alle Case della Provincia Romana dell'Osservanza dell'Ordine di S. Francesco la <<Pratica Catholicorum>> e le <<Conformitates S. Francisci>>, in carta; tutti libri che volle fossero quanto prima inviati e dati dai suoi eredi ed esecutori, qui sotto elencati, ai già menzionati Abati e Vicari, con il compito di metterli e distribuirli in quelle loro Case in cui giudicheranno più conveniente ed in cui potranno essere più necessari ed utili.

Così pure volle e dispose che per il suo funerale, sepoltura ed esequie, da farsi nel giorno della sua deposizione, non spendano più di sei ducati per la cera, e, nei limiti del possibile, si faccia diligenza perché le esequie si svolgano di mattina insieme con la sepoltura, durante la quale tutti i Sacerdoti, secolari e regolari, delle suddette Città di Corneto e di Montefiascone o del Convento della Minerva – secondo dove gli accadrà di esser sepolto – celebrino Messe in suffragio del defunto testatore; a ciascun celebrante vengano dati tre bolognini e due candele, ma all'Archidiacono o al Decano o al Sacerdote che

canta la Messa Solenne, volle e dispose che venissero dati, insieme alle consuete candele, il doppio di bolognini; al Diacono e al Suddiacono due bolognini ciascuno, ai Sacerdoti che non celebrano o a coloro che celebrano e che hanno partecipato a quanto detto prima, due bolognini ciascuno, a quelli che hanno gli Ordini sacri un bolognino ed agli altri chierici mezzo.

E se capitasse di dover essere sepolto fuori delle ore del mattino, le suddette Messe ed esequie si svolgano il giorno successivo, senza alcuna riduzione, come se fosse il giorno stesso della deposizione, ed in quel caso, si faccia tutto l'Ufficio e le Messe per il giorno della deposizione.

Parimenti volle e dispose che si celebrino le esequie per l'anima del medesimo testatore il terzo, il settimo ed il trentesimo giorno dopo la sua deposizione, oppure la notizia della sua morte, e l'anniversario al compiersi di un anno; a ciascun celebrante, in queste occasioni, vengano dati tre bolognini e le dovute candele, a quegli che canta la Messa quattro, a quelli che cantano il Vangelo e l'Epistola uno a testa, a ciascun chierico con tonsura mezzo, più le consuete candele; e dopo la Messa Solenne si canti il responsorio sul sepolcro del defunto, così come si usa fare. A tutti i suddetti Uffici dovranno intervenire gli eredi, più sotto menzionati, se lo potranno con comodità.

Così pure che facciano dire per l'anima del detto testatore tre volte le Messe di S. Gregorio, da tre casti e devoti Sacerdoti regolari dell'Osservanza, e a queste Messe si dia inizio il giorno successivo alla deposizione del defunto testatore; e stabilì che a ciascuno venga dato in elemosina un ducato.

Ugualmente che per un mese dal giorno della morte, ovvero della notizia, facciano dire trenta volte l'Ufficio dei Defunti, oltre i Vespri e il Matutino con tre sole lezioni più le Lodi, da tre devoti Sacerdoti, oltre dieci volte per ciascuno, e a ciascuno di essi, ordinò che venga dato un terzo di ducato d'oro oppure 24 bolognini.

Parimenti che nel medesimo spazio di tempo facciano dire per l'anima del testatore da tre devoti Sacerdoti, ovvero da persone che abbiano ricevuto gli Ordini sacri, trenta volte i sette Salmi penitenziali, in ginocchio, con le litanie

e le orazioni proprie, cioè in modo che ciascuno dei detti tre li reciti dieci volte, ed a ciascuno di essi stabili di dare in elemosina un terzo di ducato oppure 24 bolognini.

E, sempre nel medesimo tempo, facciano recitare da devoti e buoni Sacerdoti il Salterio per tre volte, e per ciascun Salterio diano un ducato.

Così pure facciano fare per trenta giorni un devoto digiuno da cinque donne religiose, buone, oneste e povere; cioè in modo che ciascuna di esse digiuni sei giorni, e ad ognuna di loro dispose che vengano dati 24 bolognini; e ciascuna, nel giorno in cui digiuna, dica 5 volte il Padre Nostro e l'Ave Maria in ossequio alle cinque piaghe di Cristo, stando in ginocchio.

Ugualmente, nel medesimo periodo, distribuiscano a trenta vere e rispettabili persone povere sei staia di grano a testa.

Così pure, nel trigesimo della deposizione del testatore, facciano fare del pane buono e bianco con tre moggi di buon grano mondato, e lo diano a tutti coloro che vengono alla casa per lui; e sarà quella una giornata di elemosina generale.

Inoltre lasciò come legato anche i paramenti qui sotto elencati: le vesti pontificali e i libri ad uso dell'altar maggiore della Cattedrale di Corneto – altare dedicato all'onore e al culto della Santissima ed individua Trinità, della Passione e Risurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo, della Visitazione ed Assunzione della gloriosa Vergine Maria, di S. Lituardo e della Beata Margherita – nonché dell'Altare del Beato Michele Arcangelo, die Santi Angeli Gabriele e Raffaele e degli altri Spiriti beati, ed infine dell'altare dei Santi Lorenzo, Pietro Martire e Giuliano; questi due ultimi altari minori sono i più vicini a detto altar maggiore e rispetto ad esso si trovano uno al lato destro e l'altro al lato sinistro.

Il suddetto testatore ha gettato le fondamenta e fatto costruire tutte queste cose e la Chiesa Cattedrale stessa, dietro ordine e mandato del menzionato zio Cardinale, e le ha dedicate e consacrate con le proprie mani, sotto i titoli ed i nomi citati.

Ha lasciato ad uso di coloro che servono e celebrano a questi altari ogni cosa. Ed, in particolare, ha lasciato due calici, dei tre più grandi che possiede, tutti d'argento dorato con lo stemma del testatore medesimo.

- Così pure tutto il parato di damasco bianco, completo con fregi; cioè pianeta, dalmatica, tonacelle, piviale, stole e manipoli, due tonacelle bianche ed il gremiale per il Vescovo celebrante.
- Così pure tutto il parato di damasco rosso, completo con fregi; cioè pianeta, dalmatica, tonacelle, piviale, stole e manipoli, due tonacelle rosse ed il gremiale per il Vescovo celebrante.
- Così pure tutto il parato nero di velluto rasato, completo con fregi; cioè pianeta, dalmatica, tonacella, piviale, stole e manipoli, gremiale.
- Così pure un drappo bianco, di damasco bianco con fregi, per l'altar maggiore. Un drappo simile bianco, per l'altar maggiore, senza fregi. Un drappo del già menzionato broccato rosso, senza fregi, per l'altar maggiore. Un drappo nero d'altare, del già menzionato velluto, con i suoi fregi, per l'altar maggiore.
- Così pure due sue mitre bianche, fregiate d'oro, senza perle, ed il suo pastorale dorato.
- Così pure i suoi tre grandi anelli pontificali dorati, in ottone.
- Così pure la sua Croce pettorale dorata, con dentro le Reliquie.
- Così pure tutti i suoi sandali da mettere ai piedi e due paia di guanti ad uso del Vescovo.
- Così pure il camice, l'amitto ed il cingolo, dei migliori che possiede.
- Così pure due tovaglie e quattro palle per l'altar maggiore, che egli stesso ha posto su di esso e benedetto.
- Così pure un piviale di damasco bianco.
- Così pure otto colletti per amitti.
- Così pure un drappo rosso per l'altar maggiore, molto antico, misto oro e senza fregi, che egli stesso ha posto su di esso.
- Così pure due fodere o custodie per corporali, delle più grandi e più belle.

- Così pure due copritori dipinti, in panno di lino, per i due altari minori.
- Così pure un Messale completo, ben scritto a lettere gotiche.
- Così pure un Breviario grande da leggio, tutto disegnato e dipinto di stemmi, con l'immagine del Beato Giovanni Battista all'inizio; ed un altro Breviario bello e buono, anch'esso da leggio: entrambi con il Salterio Romano ad uso della Curia Romana.
- Così pure un Salterio Romano grande, annotato, con l'Ufficio della Visitazione della Beata Maria, ricoperto di pelle rossa, stampato, con copertine e con rinforzi d'ottone.
- Così pure due Antifonari monastici, grandi e belli, annotati.
- Così pure il Prosario (Lezionario) in pergamena, annotato.
- Così pure quattro Libri Pontificali, e precisamente uno principale, più grande, meglio annotato e ricoperto di pelle rossa stampata; un altro piccolo di pelle rossa; un altro antico, ricoperto di pelle bianca stampata; un altro infine, anche in pergamena, senza pitture.
- Così pure due piccoli libri in pergamena, annotati, per dire le preghiere quando il Vescovo si prepara e per cominciare gli Uffici e le Antifone.
- Così pure un tappeto piuttosto grande del testatore medesimo.
- Così pure le ampolline d'argento.
- Così pure sei candelabri suoi, d'ottone, per l'altar maggiore.
- Così pure un Reliquiario di legno dorato e similmente quattro candelabri di legno dorato.
- Così pure un vaso d'argento diviso in tre parti, per conservarvi gli olii sacri.
- Così pure due cotte o rocchetti.
- Così pure un drappo di seta con l'immagine della Beata Maria con il Figlio in braccio, da portarsi in processione.
- Così pure un seggio pontificale di ferro.
- Così pure gli strumenti per far le ostie.
- Così pure gli attrezzi per spegnere le torce.
- Così pure due buoni materassi.

- Così pure due coltri.
- Così' pure due capezzali.
- Così pure quattro paia di lenzuola.
- Così pure altra biancheria da letto necessaria, ad uso del Cappellano, secondo quel che sembrerà a giudizio dei suoi eredi.
- Così pure l'inventario dei beni amministrati con le tavole, ricoperto di pelle bianca, da tenersi sempre nella Sacrestia piccola, con la catena.
- Così pure tutto il parato completo di guarnello (stoffa guarnita) bianco veneto; cioè la pianeta, la dalmatica, la tonacella ed il drappo dell'altare, con i quali il testatore medesimo intende esser sepolto.

Volle e dispose che tutte queste cose vengano conservate, custodite e tenute in modo diligente, rassettato e pulito da parte dei Cappellani, e si ponessero per sempre nella Sacrestia piccola che il testatore medesimo fece innalzare dalle fondamenta, vicino all'altar maggiore; e queste cose non debbano mai essere tratte fuori di lì, eccetto che per i celebranti mentre officiano agli altari dei suddetti ornamenti e parametri e a quelli della Chiesa costruita di nuovo, o quando capitasse che il Vescovo celebri in un'altra Chiesa, sempre entro le mura della Città; in questo caso vengano portate e trattate soltanto dai detti Cappellani i quali, al termine dell'ufficiatura, avranno solerte cura di riportare fedelmente ogni cosa nella sopraddetta Sacrestia.

Tutte queste cose verranno consegnate, con la necessaria cauzione, ai Cappellani medesimi prima che dal Capitolo e dai Patroni qui sotto nominati, vengano ammessi al possesso; dovranno avere, inoltre, un inventario fatto con chiarezza, dietro richiesta e alla presenza di un Notaio e di testimoni.

Ogni anno, poi, nell'ottava dell'Assunzione della Vergine Maria (i Cappellani) dovranno revisionare questo inventario e se qualcosa fosse andata perduta per loro colpa e trascuratezza, la rifacciano; se invece fosse stata aggiunta, venga scritta nell'inventario e riposta.

Similmente in questa Sacrestia piccola vengano riposte in un armadio di ferro le sacre teste e le altre reliquie che si trovano nella Chiesa.

Così pure, come dote dei tre suddetti altari, ha lasciato mille ducati, con i quali dovranno essere acquistati possedimenti utili e sicuri, come sono i campi collinosi vicini alla Città, botteghe con reddito e cose simili; e mentre si cercheranno tali possedimenti da acquistare, i detti mille ducati vengano tenuti in qualche sicura e solida banca di buoni mercanti, i quali si impegnino a restituire con facilità detto capitale, o parte di esso, senza alcuna eccezione né dilazione, perché ogni volta che venissero trovati, vengano trovati di diritto simili possedimenti in vendita, il cui acquisto avvenga a favore della suddetta dote, e non per qualunque altra ragione. E nel frattempo in cui il denaro si trova in banca, si potrà fare in modo che, con retta coscienza, ci si guadagni qualcosa per aumento della dote dei menzionati tre altari e della Cappella.

Poiché detto testatore afferma in verità di non possedere denaro, ha dato disposizione di vendere tutta la sua argenteria e libreria, il più presto ed il più comodamente possibile subito dopo la sua morte, per ricavare da tale vendita i detti mille ducati necessari.

Parimenti affermò di aver acquistato queste cose grazie alla propria attività e lavoro.

Già prima della morte dispose di vendere detto suo argento, così come più sotto è espresso più ampiamente.

Così pure lasciò la vigna che si trova tra la strada pubblica, i beni del Signor Carduzio Vitelleschi e gli altri suoi più legittimi confini.

Similmente lasciò per la fabbrica ed il compimento della costruzione della suddetta Chiesa Cattedrale – ovvero di quella parte che il testatore medesimo fece costruire dalle fondamenta – cento ducati d'oro, che gli deve dare la signora Maddalena, sua zia, come si vede da una cedola scritta per mano di Vincenzo di Verona, già suo marito, sottoscritta da Leonardo, prete romano, a quel tempo camerlengo del testatore stesso.

E se per caso gli eredi, qui sotto elencati, avessero beni a sufficienza, facciano terminare nella detta Chiesa quelle cose necessarie che rimanessero da finire o da fare, come sono le finestre di vetro, la tavola per l'altar maggiore, gli affreschi in tutto il presbiterio, gli armadi in Sacrestia, le altre parti superiori della Sacrestia medesima, il coro di legno nel coro alto, sopra la Sacrestia maggiore.

Così pure ordinò, volle e diede disposizione che per l'ufficiatura dei suddetti tre altari i suoi eredi, più sotto elencati, eleggano come cappellani due sacerdoti secolari idonei, devoti, onesti, di buona vita e di buona fama, i quali abbiano ricevuto gli ordini sacri ed abbiano superato almeno il 23° anno di età, ed entro l'anno dal giorno dell'elezione e dell'insediamento vengano promossi sacerdoti e dicano la Messa; in quel frattempo facciano prestar servizio da un altro. Che entrambi (i sacerdoti) o almeno uno di loro risieda costantemente, di giorno e di notte, nella camera sopra la detta Sacrestia, partecipino alle singole ore canoniche nella stessa Chiesa Cattedrale e celebrino la Messa ogni giorno, nella propria settimana (nella settimana di turno), ai tre detti altari, dicendo su di essi la Messa alternativamente; cioè ciascuno di essi faccia la propria settimana celebrando le Messe in uno dei suddetti altari, e sia loro cura il custodire la Sacrestia medesima, con le Reliquie, tutte le cose suddette, i paramenti pontificali e gli altri beni da conservare lì dentro, nonché il tener continuamente davanti all'altar maggiore la lampada accesa giorno e notte, per la quale riceveranno mensilmente dai loro patroni un recipiente d'olio, mentre provvederanno a spese loro il vino e le ostie per questi tre altari, che dovranno tenere sempre puliti e preparati con cura.

Così pure i suddetti Cappellani terranno a spese loro un allievo chierico, che faccia residenza stabile con essi, abbia più di quindici anni e sia adatto e bravo nel prestare il servizio sacro ai tre predetti altari.

Manterranno, faranno e osserveranno tutte queste cose sotto le pene previste dalle costituzioni dei Canonici e della Sacrestia, nelle quali immediatamente

incorrerà chiunque manchi nelle cose suddette e sarà punito come gli altri che mancano in detta Chiesa; e le pene saranno applicate in base a quanto è prescritto per le altre mancanze nelle costituzioni del Capitolo.

Così pure uno dei due Cappellani, quando è libero, cioè quando non fa la sua settimana con la celebrazione delle Messe, sia obbligato, sotto dette pene, a dire una Messa in una qualunque delle settimane nel palazzo dei suddetti Signor Cardinale, del testatore e degli eredi, nella Cappella dei Dieci mila crocifissi (martiri) e così pure ogni volta che a detti patroni o alle loro mogli faccia piacere. In questo, tuttavia, i medesimi patroni usino discrezione e non chiedano se non in caso di necessità o di qualche altra devota e giusta causa; inoltre abbiano sempre gli stessi Cappellani affidati, soprattutto quando celebrassero ivi oltre la Messa ordinata, ed in tal caso diano loro una giusta elemosina.

Così pure nessuno possa o debba essere accettato e presentato a detta Cappellania nel caso che sia già canonico della medesima Chiesa o abbia in essa altro beneficio, o abbia beneficio con cura d'anime; infine, prestino il loro servizio personalmente e non attraverso sostituti.

Nel caso in cui entrambi i Cappellani o uno di essi non abbiano o non osservino i suddetti ordini, condizioni e volontà del menzionato testatore, il loro insediamento ed elezione siano nulli <<ipso facto>>, ed ove manchino in qualcosa, anche ad istituzione avvenuta, debbano esser privati immediatamente, ed altri possano venire eletti ed insediati.

Così pure che il diritto di patronato dei tre altari menzionati spetti ed appartenga agli eredi, qui sotto elencati, e ai successori dei loro legittimi discendenti per linea maschile, e nel caso in cui manchino i maschi, alle loro figlie che non hanno marito e che sono in età nubile o più avanzata, sia che vivano come persone continenti sia come vergini; nel caso, poi, che manchino tutti questi, spetti ed appartenenga a coloro che il già menzionato Reverendissimo Signor Cardinale e Patriarca, zio del testatore stesso, volle e

ordinò nel suo testamento; gli eletti, se saranno degni ed avranno le sopraddette condizioni, vengano confermati ed insediati dal Vescovo.

Oltre le sue ultime volontà e disposizioni, ha autorizzato, confermato, stabilito, disposto e concesso tutte queste cose concernenti l'ordinazione, l'elezione e l'istituzione dei detti Cappellani, con l'autorità apostolica a lui concessa – come si vede dalla bolla -, le ha valorizzate con la sua autorità e con il suo decreto; ha disposto e lasciato tutte le suddette cose alla menzionata Chiesa Cattedrale e ai tre altari a questa condizione, cioè che l'Arcidiacono, i Canonici ed il Capitolo osservino le Costituzioni indicate dal testatore stesso, conducano una vita onesta, esemplare e devota, e siano benevoli e riconoscenti verso la memoria del suddetto Reverendissimo Signor Cardinale, del testatore medesimo e dei loro eredi e successori, dai quali hanno ricevuto e per sempre riceveranno così grandi e buoni vantaggi. Ma se non si atterranno queste condizioni e si mostreranno ingrati, volle e dispose che tutte le cose suddette vengano fatte e adempiute nella Chiesa di S. Marco; tolti i paramenti pontificali che spettano alla persona di quegli stesso che deve celebrare e senza i quali non può svolgere i Pontificali; quindi rimangano nella Chiesa Cattedrale, ad uso del Vescovo, e non siano portati altrove; e tolti anche il parato tutto bianco, quello nero con il drappo nero per l'altare e l'altro drappo bianco mezzano, che volle vengano dati alla Chiesa di S. Francesco di Corneto. Che egli venga sepolto nella Cappella dello Spirito Santo e di S. Bernardino, davanti all'altare della medesima Cappella, per terra, e sopra il suo sepolcro venga posta una lapide di marmo con la sua effigie, che fece scolpire e si trova nella suddetta Chiesa Cattedrale; ciò nel caso che egli debba esser sepolto a Corneto.

Il parere su tutte queste cose lo ha rimesso alla coscienza, al giudizio, all'arbitrio e alla volontà dei suoi eredi, qui sotto elencati; ma nel caso in cui questi si trovassero di parere discordi e diverso, le cose dovranno essere disposte e composte dall'Abate di San Paolo, dell'Ordine della Congregazione di S. Giustina, e dal Priore di S. Maria Nuova, dell'Ordine di Monte Oliveto di

Roma, oppure da uno di questi due insieme a quell'erede che meglio sembrerà aderire alla volontà del testatore medesimo; e se anche qualcuno di essi lo volesse, verrebbe a trovarsi nell'impossibilità di contraddire a queste disposizioni e volontà, dal momento che gli eredi, sotto elencati, possono mostrare chiaramente attraverso bolle ed altri documenti – in qual modo il testatore medesimo abbia potuto fare tutte queste cose con giustizia e retta coscienza, ed abbia lasciato, comandato e dato tutte le suddette disposizioni e legati per cause pie e per il culto divino, a favore dell'anima del Cardinale medesimo – dal quale tutti questi beni hanno tratto origine – dell'anima dello stesso testatore e di tutti i consanguinei e benefattori, sia vivi che defunti.

A favore di tutti costoro i suddetti Cappellani debbano celebrare e pregare nelle menzionate Chiese ed altari.

Così pure lasciò alla già ricordata Cappella dei Dieci mila crocifissi tutta la sua Cappella, cioè il parato, il calice piccolo, il messale, il drappo dell'altare con l'immagine di S. Caterina ed un altro verde, tovaglie, le sue palle, due custodie per corporali: tutte cose che ha portato con sé a Gerusalemme. Così pure la sua pace d'argento con la pietà, una pianeta bianca ed un'altra corredata anche del baldacchino, con le rispettive stole, cingoli e manipoli; tutte cose che disposte siano riposte e tenute in una cassa o in un armadio in detta Cappella, ad uso della medesima, e che in nessun modo vengano portate altrove, né vengano impiegate per altri usi.

Così pure lasciò al Signor Sante, suo fratello, tutti i beni, i diritti e le azioni spettanti a detto testatore come eredità paterna, e che voglia ritenere Mariano, loro cugino, come a sé affidato, in quanto potrà, se vorrà emendarsi ed abbracciare le virtù e i buoni costumi.

Così pure lasciò alla Chiesa Cattedrale di S. Margherita, di Montefiascone, la casa che comprò dal Catalano, per il mantenimento dell'altare e del ciborio nella Chiesa nuova, - dove il suddetto testatore designò, come già detto, di voler essere sepolto, - per riporvi il capo di S. Margherita, di San Flaviano e di Santa Felicità – come si fa a Roma nella festa dell'esposizione delle Reliquie.

Per quella mise a disposizione, al fine di sistemarla, 200 ducati del proprio denaro, personalmente guadagnato; lo sa bene il concittadino Antonio Costanzi da Montefiascone come abbia messo a disposizione tutto.

La qual casa volle e ordinò che venga venduta per adempiere al più presto delle promesse, con questo: che il Capitolo della fabbrica ogni anno e per sempre faccia fare l'Anniversario, con tutto l'Ufficio dei Defunti, con tre Messe lette e una cantata, per l'anima del testatore medesimo e dei suoi; e diede potere e autorità al suddetto Capitolo di entrare, subito dopo la morte del testatore, senza suo mandato e senza Santesi della stessa Chiesa Cattedrale, in proprietà e possesso della casa stessa, di alienarla e venderla a favore di detta fabbrica, senza diritto da parte degli eredi o di chiunque altro, di fare controlli.

Così pure volle, lasciò e diede disposizione che i menzionati eredi, più sotto elencati, con quei suoi panni buoni che rimarranno, finiscano di dare al suo personale di servizio ed aiutanti il loro salario; ed oltre a ciò bisognerà, secondo la loro coscienza, provvedere a ciascuno in base al grado e meriti dei suddetti servitori, i quali hanno servito sempre fedelmente, con pazienza e amore, come egli stesso asserì fermamente.

Così pure lo stesso testatore asserì secondo verità, ponendo la mano sopra il petto come sogliono fare i prelati e i religiosi, e giurò di non dover dare nulla ad alcuno, di non aver alcun debito, da lui contratto o che ricordi, secondo quanto potrà essere costatato nei registri delle sue spese. Tuttavia, se qualcuno, in modo più o meno chiaro dimostrasse che gli si deve qualcosa, diede esposizione e volle che venisse soddisfatto. Per quanto riguarda il non aver debiti, fa eccezione il caso degli eredi del Signor Nicola di Sulmona, ai quali disse di dover dare otto ducati d'oro per un mantello una veste ed una scarsella (specie di borsello), e deve al medesimo anche tre cappucci, avuti da Stefano Lorenzo di Roma, che si trovano tra gli altri panni del testatore medesimo.

Presso la Signora Angela si trovano anche alcuni beni che gli ha lasciato il menzionato Signor Nicola, secondo quanto si vede nell'inventario che è nella raccolta del Vescovo stesso; e da essi prelevò un libro come aveva lasciato lo stesso Signor Nicola nel testamento – ed alcune decisioni della rota, tutte su carta.

Come pure ha asserito, affermato e testimoniato, a rischio della anima sua di cui dovrà render ragione nel giorno tremendo del giudizio, di non aver niente denaro o altri beni, se non solo e al più quelli che sono segnati nell'inventario fatto e scritto di propria mano dal Signor Damiano, Canonico, Notaio e Camerlengo fedelissimo del testatore medesimo, Sacerdote e Notaio pubblico – tutti beni che ha consegnato agli eredi più sotto elencati.

E così anche che il testatore acquistato, procurato e raccolto tutti questi beni, mediante la sua attività, funzioni e giusti e leciti guadagni; che ha soddisfatto e adempiuto tutte le cose che il menzionato suo zio Cardinale ha ordinato, stabilito e disposto nel suo testamento, secondo quanto disse risultare più chiaramente dal testo scritto di propria mano, a cui si riferisce.

Per quanto concerne, poi, tutti gli altri suoi beni – anche quelli acquisiti mediante benefici ecclesiastici e funzioni – beni mobili ed immobili e qualsivoglia uso o azione, sia presenti che futuri, per imitare il menzionato suo zio Cardinale Romano nonché abbracciarne e compierne la volontà, nominò suoi eredi universali – in parti uguali – i rispettabili militi fratelli suoi Sante e Alessandro Vitelleschi di Corneto, e nel caso in cui uno di essi venisse a mancare senza figli legittimi e naturali, lasciò come sostituto l'altro fratello ancora in vita; infine, se entrambi i fratelli o l'ultimo di essi morisse senza figli legittimi e naturali, sostituì ad essi come eredi i suddetti tre altari ed i loro Cappellani. Cioè i beni che rimanessero dopo la morte dei suddetti eredi vengano convertiti per l'aumento della dote dei detti tre altari e dei Cappellani.

E volle, ordinò e dispose che, una volta adempiute tutte le volontà, le messe, la sepoltura, i funerali e gli Uffici divini suddetti, e pagati i debiti, se

rimanesse ancora qualcosa, i suddetti eredi dividano tra di loro, in parti uguali, tutti i beni mobili in questo modo; cioè il Signor Alessandro divida tutto in due parti e il Signor Sante per primo scelga la parte che preferisce; oppure, al contrario, il Signor Sante divida e il Signor Alessandro prenda per primo.

E se in quest'operazione non dovessero trovarsi d'accordo, volle che i suddetti beni venissero divisi ed assegnati da Angelo Peroni di Perugia, suo cognato e parente amatissimo, dal suo caro e fidato concittadino Francesco Martini di Perugia e da me, Antonio, scrivano sottoscritto; ed affidò a tutti noi i suddetti eredi, i loro figli e i loro beni, e volle che già fin d'ora, vivo il testatore medesimo – col parere, il consenso e la premura dei suddetti – venga venduto o dato in deposito tutto il suo argento affinché, nel caso in cui si presentassero beni in vendita, si possa comprare o almeno si possa guadagnare un po' di denaro per l'aumento di detta dote, come è stato detto; e in questo negozio agiscano nel modo in cui sembrerà loro più conveniente di utile.

I libri, invece, siano venduti dopo la morte del testatore medesimo, al fine di completare il resto della dote.

Così pure lasciò ai suddetti eredi, come protettori e fautori nella Curia Romana, il Signore Nostro Santissimo il Papa e tra i Cardinali Romani quello di Spoleto, di Santa Susanna e di Siena, ai quali li ha umilmente affidati.

Volle, poi, e nominò come suoi esecutori, i suddetti suoi eredi e me Antonio, scrivano sottoscritto, ai quali ha dato pieno e libero potere ed autorità di entrare, prendere, vendere e vincolare quanto riguarda i beni dell'eredità menzionata, per adempiere, seguire e distribuire le suddette decisioni e lasciti.

Così pure volle e diede disposizione che detti eredi e i loro figli si amino vicendevolmente e affettuosamente, da veri fratelli, siano sempre uniti e stretti nel vincolo della carità, della pace e dell'amore; che i più longevi si prendano cura dei figli di coloro che muoiono prima come dei figli propri, e

nondimeno che osservino e adempiano quest'ultima volontà del suddetto Signor Vescovo testatore e facciano realizzare – per quanto sarà in loro potere – tutte e singole le cose ordinate nel presente testamento dal medesimo Vescovo testatore.

Se poi in tutte o in alcune delle suddette cose – tolta ogni ragione di legittimo impedimento o impossibilità – si mostrassero disobbedienti e renitenti, avendo indurito e incattivito il loro animo, a costui o a costoro così ingrati e recalcitranti lasciò e diede la maledizione di Dio Onnipotente, del menzionato zio il Signor Cardinale e sua.

(Dispose) anche che chi si comportasse in modo contrario venga escluso da ogni diritto di successione del suddetto signor Cardinale e del testatore medesimo, ed in tal caso sostituì come erede la menzionata Cappella ed i tre altari. In quest'ultimo caso fece, istituì e lasciò come esecutori a pieni poteri, per realizzare e compiere queste sue volontà, il Vescovo <<pro tempore>> di Corneto e il Capitolo Cornetano.

Ed infine volle che questo fosse il suo ultimo testamento, l'ultima volontà e disposizione circa tutti i suoi beni; e volle che valesse a diritto di testamento, ma se non potesse valere a diritto di testamento, volle valesse a diritto di codicilli (cioè nota esplicativa al testamento, con valore legale); e se non potesse valere a diritto di codicilli, volle valesse a diritto dei Canoni o a diritto degli Statuti della Città di Corneto, e a qualunque altro diritto potesse meglio valere e obbligare secondo legge; cancellando, vanificando, svalorizzando, annullando, ecc. ogni altro testamento, codicillo, ultima volontà e disposizione data in precedenza, volle che il presente testamento avesse la prevalenza sugli altri.

Dato a Corneto, nella Camera del Palazzo nuovo, residenza abituale del medesimo Signor Vescovo testatore, residenza situata nella Città di Corneto, nella contrada della Chiesa Cattedrale della Beata Maria e di Santa Margherita, adiacente a strade pubbliche, da tre lati, e ad altri confini; alla presenza dei venerabili Padri e Fratelli Andrea de Albertinis da Foligno,

Simone da Milano, Nicola da Roma, dell'Ordine dell'Osservanza di San Francesco, nonché dei venerabili Padri e Sacerdoti Damiano di Capri, Canonico di Novara, Guglielmo di Papia, Cappellano del medesimo Signor Vescovo testatore, e Giovanni di Mugnano, Canonico di Corneto; presente anche i <<probi viri>> Francesco de Delfinis ed Angelo Peronio di Perugia, cittadini Cornetani, Antonio Costanzi di Montefiascone e Giovanni Fabio Pettinelli di Corneto, tutti testimoni chiamati, stimati e costituiti per quanto è stato sopra detto.

Ed io Antonio Crispo, chierico Cornetano e Notaio pubblico per autorità apostolica, dal momento che, come si è affermato, sono stato presente – insieme ai menzionati testimoni – a tutte e singole le cose suddette, mentre si trattavano e svolgevano, e ho visto e ascoltato che così erano, di conseguenza ho subito steso, firmato e pubblicato il presente strumento pubblico e, richiesto, vi ho apposto il mio consueto sigillo, a conferma e testimonianza delle cose suddette.

Ed io Belverde Catuluzio de Turellis di Corneto, Notaio Cornetano, dietro richiesta del Signor Giacomo Cabotti Spagnolo, alla presenza del Cappellano delle Cappelle del suddetto Vescovo Cornetano, ho ascoltato la lettura di una copia del testamento del Reverendissimo Signore Nostro Bartolomeo – copia tratta dal suo originale – ed ho trovato che concorda in tutto e per tutto con la sua stesura originale, eccetto, casualmente e comprensibilmente, in qualche punto o sillaba che non mutano la verità nella sua sostanza; inoltre, ciò che è scritto alla 2^a riga della 2^a colonna sul retro della dodicesima pagina, non è stato per un errore ma per una svista.

In fede, ho scritto queste cose e vi ho apposto la mia firma, ecc.

22 Dicembre 1507

Belverde Torello, Notaio.

TESTAMENTO PUBBLICO DELLA BEATA MEMORIA DEL
REVERENDISSIMO VESCOVO BARTOLOMEO VITELLESCHI, DATO A
CORNETO

Nel nome del Signore Nostro Gesù Cristo. Amen. Anno 1463 dalla nascita redentrice del Signore, Indizione undicesima, 27 luglio, anno quinto del Pontificato del Santissimo Padre in Cristo e Signore Nostro Pio V, per Divina Provvidenza Papa.

Dal momento che al presente il Reverendo Padre in Cristo Bartolomeo, Vescovo di Corneto e Montefiascone, ha in animo di recarsi a Gerusalemme, col favore di Dio e nondimeno con licenza, conoscenza, ed indulto del Santissimo Signore Nostro il Papa Pio – come il Breve e la richiesta firmata testimoniano – e vuol visitare il Sepolcro del Signore, i luoghi sacri e la Terra Santa, una volta raggiunte sano e salvo quelle zone d'oltre mare; avendo considerato a quanti grandi pericoli e numerosi rischi va incontro a causa della durata del viaggio e della traversata lunga e tempestosa del mare, nonché dell'inumana ferocia dei barbari – tutte cose che di frequente son solite accadere ai mortali nel corso di simili viaggi all'estero – e ben sapendo che nessuno conosce la propria fine, né dove o come o quando debba morire – infatti il giorno e l'ora della morte rimangono per chiunque sconosciuti -; per tutte queste ragioni, trovandosi ora al sicuro, sano e lucido di mente, sensi e corpo, non volendo morire senza testamento, ma volendo piuttosto provvedere con ordine alla salvezza dell'anima sua, dei suoi beni e dei suoi diritti – sia di quelle patrimoniali che di quelli da altra provenienza acquisiti, anche da uffici, attività, redditi, fruttati e proventi dell'episcopato e dei relativi benefici-, con l'autorità, l'indulto ed il permesso libero ed incondizionato ricevuti dal suddetto Signore Nostro Pio e da altri Sommi Pontefici, suoi predecessori, così come è attestato chiaramente dalle Bolle e dai Brevi che io, Notaio sottoscritto, ho visto e letto nella loro stesura più valida e completa, dei quali vuole ed intende servirsi al presente ed in futuro, ogni volta che ce

ne sarà bisogno; a tutte queste cose, beni, diritti ed azioni sue, ha voluto, ha disposto ed ha fatto in modo che io dessi la seguente determinata disposizione, attraverso il presente testamento pubblico, che viene contemplato dalla legge come commesso, senza documenti scritti.

Cioè:

prima di tutto, affidando l'anima sua a Dio Onnipotente, alla sua devotissima Madre la gloriosa Vergine Maria, al Beato Michele Arcangelo, a S. Margherita Vergine e Martire ed a tutti i Santi, ha voluto, comandato, ordinato e disposto che se dovesse avvenire che il suddetto testatore chiuda i suoi giorni a Roma, il suo corpo venga sepolto nel sepolcro marmoreo dello zio, il Reverendissimo Signor Cardinale Fiorentino e Patriarca, sepolcro fatto costruire dal detto testatore e situato a Roma nella Chiesa di S. Maria di Minerva, dell'Ordine dei Predicatori.

Se, invece, a Montefiascone (venga sepolto), nella Chiesa Cattedrale di S. Margherita, nella Cappella nuova superiore vicino al campanile, dove venga costruito nel frattempo un sepolcro di mattoni e vi venga posta sopra una lapide di marmo o di pietra, sulla quale sia scolpito solo il nome del medesimo testatore e il giorno, il mese e l'anno della sua morte.

Se poi dovesse capitare che muoia in Corneto, o in qualche altra parte d'Italia, espresse la volontà di esser sepolto nella Chiesa Cattedrale di Corneto, nel suo sepolcro, da lui stesso fatto costruire, dove volle e dispose che il suo corpo venisse trasferito, in caso di morte fuori Corneto.

E così pure ha ordinato che per due ore dopo la sua morte, quattro sacerdoti lavino tutto il corpo del medesimo testatore, con acqua calda bollita in erbe odorifere, recitando i Sette Salmi (penitenziali) con il <<Requiem>> e le Litanie, o l'Ufficio dei Defunti; quindi gli mettano addosso un paio di calzoni, un camice di sacco lungo dal collo fino ai piedi, un amitto bianco, cingolo, stola, manipolo, croce pettorale, tonacella, dalmatica, pianeta, manto, berretta sul capo con sopra la mitra bianca, guanti, anello pontificale,

pastorale e calzari ai piedi; tutte queste cose con cui voleva essere sepolto le tenne sempre pronte e ben ordinate nel corso della sua vita.

E per il lavoro di detti Sacerdoti dispose di dare in elemosina a ciascuno di essi un terzo di ducato d'oro, oppure 24 bolognini.

Così pure volle ed ordinò che, una volta compiuta la lavanda del suo corpo, vengano cantate le Vigilie, cioè Vespro e tutto l'Ufficio dei Defunti, con nove letture e con le Lodi, tenendo la croce, l'incenso e l'acqua benedetta accanto al cadavere, come è d'uso; e a ciascun Sacerdote partecipante vengano date le consuete candele e due baiocchi ciascuno; ma a quelli costituiti in dignità il doppio, ai chierici <<in sacris>> uno ed ai chierici semplici mezzo.

Se poi dovesse accadere che venga sepolto nella Minerva, per tutte le Messe dei funerali, volle e dispose che venissero dati per le loro necessità oltre la cera, quattro ducati ai frati del Convento medesimo; se in Corneto, due ducati ai frati di S. Marco e due ducati a quelli di S. Francesco ai quali, tolta la cera, non venga fatta alcun'altra elemosina.

Così pure volle e ordinò che nello spazio di tempo in cui il corpo del detto testatore sarà tenuto sulla terra – dopo aver terminato le Vigilie – venga recitato accanto al suo corpo l'intero Salterio, una volta o due, se il tempo di farlo sarà sufficiente; ed ogni Salterio venga letto a voce alta e chiara da due devote persone di Sacerdoti e religiosi, ai quali dispose che venga dato in elemosina un ducato d'oro per ogni Salterio.

Così pure dispose e volle che subito dopo la sua morte i qui elencati eredi ed esecutori scrivano ed inviino messaggeri o cavalieri propri agli Abati di Monte Oliveto e della Congregazione di S. Giustina dell'Ordine di S. Benedetto e ai Vicari della Provincia di S. Francesco e della Provincia Romana di S. Francesco dell'Osservanza, per comunicare loro il giorno della morte del testatore, per ricordare ad essi con quale grazia e carità lo aggregarono ed ammisero alla loro comunità fraterna, e come fu sempre loro affezionato servitore; perciò dispose che venissero notificate ad essi queste cose e che

venissero tutti supplicati di voler sempre pregare devotamente per la sua anima e di aiutarlo ad esser liberato dai peccati e delle pene.

Scriveranno anche i lasciti che fa ad essi in segno della menzionata carità ed amore, e che li avrebbe fatti più grandi se ne avesse avuto la possibilità; ma vogliano scusare l'impotenza ed accolgano la buona volontà nonché il grande affetto che ha sempre nutrito verso di essi durante la sua vita.

E lasciò all'Ordine di Monte Oliveto i suoi <<Moralia>> di S. Gregorio in pergamena. Così pure alla Congregazione di S. Giustina la <<Historia Ecclesiastica>> in pergamena, i <<Commentari>> sul Prologo della Bibbia in carta e il <<Dialogo>> di S. Gregorio in pergamena.

Parimenti, ai Frati o alle Case della Provincia di S. Francesco, Francesco Mairone, il Maestro delle Sentenze, in pergamena, l'Esame delle Scritture contro i Giudei, in carta, e Egidio da Roma, in pergamena.

Similmente (lasciò) ai Frati o alle Case della Provincia Romana dell'Osservanza dell'Ordine di S. Francesco la <<Pratica Catholicorum>> e le <<Conformitates S. Francisci>>, in carta; tutti libri che volle fossero quanto prima inviati e dati dai suoi eredi ed esecutori, qui sotto elencati, ai già menzionati Abati e Vicari, con il compito di metterli e distribuirli in quelle loro Case in cui giudicheranno più conveniente ed in cui potranno essere più necessari ed utili.

Così pure volle e dispose che per il suo funerale, sepoltura ed esequie, da farsi nel giorno della sua deposizione, non spendano più di sei ducati per la cera, e, nei limiti del possibile, si faccia diligenza perché le esequie si svolgano di mattina insieme con la sepoltura, durante la quale tutti i Sacerdoti, secolari e regolari, delle suddette Città di Corneto e di Montefiascone o del Convento della Minerva – secondo dove gli accadrà di esser sepolto – celebrino Messe in suffragio del defunto testatore; a ciascun celebrante vengano dati tre bolognini e due candele, ma all'Archidiacono o al Decano o al Sacerdote che canta la Messa Solenne, volle e dispose che venissero dati, insieme alle consuete candele, il doppio di bolognini; al Diacono e al Suddiacono due

bolognini ciascuno, ai Sacerdoti che non celebrano o a coloro che celebrano e che hanno partecipato a quanto detto prima, due bolognini ciascuno, a quelli che hanno gli Ordini sacri un bolognino ed agli altri chierici mezzo.

E se capitasse di dover essere sepolto fuori delle ore del mattino, le suddette Messe ed esequie si svolgano il giorno successivo, senza alcuna riduzione, come se fosse il giorno stesso della deposizione, ed in quel caso, si faccia tutto l'Ufficio e le Messe per il giorno della deposizione.

Parimenti volle e dispose che si celebrino le esequie per l'anima del medesimo testatore il terzo, il settimo ed il trentesimo giorno dopo la sua deposizione, oppure la notizia della sua morte, e l'anniversario al compiersi di un anno; a ciascun celebrante, in queste occasioni, vengano dati tre bolognini e le dovute candele, a quegli che canta la Messa quattro, a quelli che cantano il Vangelo e l'Epistola uno a testa, a ciascun chierico con tonsura mezzo, più le consuete candele; e dopo la Messa Solenne si canti il responsorio sul sepolcro del defunto, così come si usa fare. A tutti i suddetti Uffici dovranno intervenire gli eredi, più sotto menzionati, se lo potranno con comodità.

Così pure che facciano dire per l'anima del detto testatore tre volte le Messe di S. Gregorio, da tre casti e devoti Sacerdoti regolari dell'Osservanza, e a queste Messe si dia inizio il giorno successivo alla deposizione del defunto testatore; e stabilì che a ciascuno venga dato in elemosina un ducato.

Uguualmente che per un mese dal giorno della morte, ovvero della notizia, facciano dire trenta volte l'Ufficio dei Defunti, oltre i Vespri e il Matutino con tre sole lezioni più le Lodi, da tre devoti Sacerdoti, oltre dieci volte per ciascuno, e a ciascuno di essi, ordinò che venga dato un terzo di ducato d'oro oppure 24 bolognini.

Parimenti che nel medesimo spazio di tempo facciano dire per l'anima del testatore da tre devoti Sacerdoti, ovvero da persone che abbiano ricevuto gli Ordini sacri, trenta volte i sette Salmi penitenziali, in ginocchio, con le litanie e le orazioni proprie, cioè in modo che ciascuno dei detti tre li reciti dieci

volte, ed a ciascuno di essi stabili di dare in elemosina un terzo di ducato oppure 24 bolognini.

E, sempre nel medesimo tempo, facciano recitare da devoti e buoni Sacerdoti il Salterio per tre volte, e per ciascun Salterio diano un ducato.

Così pure facciano fare per trenta giorni un devoto digiuno da cinque donne religiose, buone, oneste e povere; cioè in modo che ciascuna di esse digiuni sei giorni, e ad ognuna di loro dispose che vengano dati 24 bolognini; e ciascuna, nel giorno in cui digiuna, dica 5 volte il Padre Nostro e l'Ave Maria in ossequio alle cinque piaghe di Cristo, stando in ginocchio.

Ugualmente, nel medesimo periodo, distribuiscano a trenta vere e rispettabili persone povere sei staia di grano a testa.

Così pure, nel trigesimo della deposizione del testatore, facciano fare del pane buono e bianco con tre moggi di buon grano mondato, e lo diano a tutti coloro che vengono alla casa per lui; e sarà quella una giornata di elemosina generale.

Inoltre lasciò come legato anche i paramenti qui sotto elencati: le vesti pontificali e i libri ad uso dell'altar maggiore della Cattedrale di Corneto – altare dedicato all'onore e al culto della Santissima ed individua Trinità, della Passione e Risurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo, della Visitazione ed Assunzione della gloriosa Vergine Maria, di S. Lituardo e della Beata Margherita – nonché dell'Altare del Beato Michele Arcangelo, die Santi Angeli Gabriele e Raffaele e degli altri Spiriti beati, ed infine dell'altare dei Santi Lorenzo, Pietro Martire e Giuliano; questi due ultimi altari minori sono i più vicini a detto altar maggiore e rispetto ad esso si trovano uno al lato destro e l'altro al lato sinistro.

Il suddetto testatore ha gettato le fondamenta e fatto costruire tutte queste cose e la Chiesa Cattedrale stessa, dietro ordine e mandato del menzionato zio Cardinale, e le ha dedicate e consacrate con le proprie mani, sotto i titoli ed i nomi citati.

Ha lasciato ad uso di coloro che servono e celebrano a questi altari ogni cosa.

Ed, in particolare, ha lasciato due calici, dei tre più grandi che possiede, tutti d'argento dorato con lo stemma del testatore medesimo.

- Così pure tutto il parato di damasco bianco, completo con fregi; cioè pianeta, dalmatica, tonacelle, piviale, stole e manipoli, due tonacelle bianche ed il gremiale per il Vescovo celebrante.
- Così pure tutto il parato di damasco rosso, completo con fregi; cioè pianeta, dalmatica, tonacelle, piviale, stole e manipoli, due tonacelle rosse ed il gremiale per il Vescovo celebrante.
- Così pure tutto il parato nero di velluto rasato, completo con fregi; cioè pianeta, dalmatica, tonacella, piviale, stole e manipoli, gremiale.
- Così pure un drappo bianco, di damasco bianco con fregi, per l'altar maggiore. Un drappo simile bianco, per l'altar maggiore, senza fregi. Un drappo del già menzionato broccato rosso, senza fregi, per l'altar maggiore. Un drappo nero d'altare, del già menzionato velluto, con i suoi fregi, per l'altar maggiore.
- Così pure due sue mitre bianche, fregiate d'oro, senza perle, ed il suo pastorale dorato.
- Così pure i suoi tre grandi anelli pontificali dorati, in ottone.
- Così pure la sua Croce pettorale dorata, con dentro le Reliquie.
- Così pure tutti i suoi sandali da mettere ai piedi e due paia di guanti ad uso del Vescovo.
- Così pure il camice, l'amitto ed il cingolo, dei migliori che possiede.
- Così pure due tovaglie e quattro palle per l'altar maggiore, che egli stesso ha posto su di esso e benedetto.
- Così pure un piviale di damasco bianco.
- Così pure otto colletti per amitti.
- Così pure un drappo rosso per l'altar maggiore, molto antico, misto oro e senza fregi, che egli stesso ha posto su di esso.
- Così pure due fodere o custodie per corporali, delle più grandi e più belle.
- Così pure due copritori dipinti, in panno di lino, per i due altari minori.

- Così pure un Messale completo, ben scritto a lettere gotiche.
- Così pure un Breviario grande da leggio, tutto disegnato e dipinto di stemmi, con l'immagine del Beato Giovanni Battista all'inizio; ed un altro Breviario bello e buono, anch'esso da leggio: entrambi con il Salterio Romano ad uso della Curia Romana.
- Così pure un Salterio Romano grande, annotato, con l'Ufficio della Visitazione della Beata Maria, ricoperto di pelle rossa, stampato, con copertine e con rinforzi d'ottone.
- Così pure due Antifonari monastici, grandi e belli, annotati.
- Così pure il Prosario (Lezionario) in pergamena, annotato.
- Così pure quattro Libri Pontificali, e precisamente uno principale, più grande, meglio annotato e ricoperto di pelle rossa stampata; un altro piccolo di pelle rossa; un altro antico, ricoperto di pelle bianca stampata; un altro infine, anche in pergamena, senza pitture.
- Così pure due piccoli libri in pergamena, annotati, per dire le preghiere quando il Vescovo si prepara e per cominciare gli Uffici e le Antifone.
- Così pure un tappeto piuttosto grande del testatore medesimo.
- Così pure le ampolline d'argento.
- Così pure sei candelabri suoi, d'ottone, per l'altar maggiore.
- Così pure un Reliquiario di legno dorato e similmente quattro candelabri di legno dorato.
- Così pure un vaso d'argento diviso in tre parti, per conservarvi gli olii sacri.
- Così pure due cotte o rocchetti.
- Così pure un drappo di seta con l'immagine della Beata Maria con il Figlio in braccio, da portarsi in processione.
- Così pure un seggio pontificale di ferro.
- Così pure gli strumenti per far le ostie.
- Così pure gli attrezzi per spegnere le torce.
- Così pure due buoni materassi.
- Così pure due coltri.

- Così pure due capezzali.
- Così pure quattro paia di lenzuola.
- Così pure altra biancheria da letto necessaria, ad uso del Cappellano, secondo quel che sembrerà a giudizio dei suoi eredi.
- Così pure l'inventario dei beni amministrati con le tavole, ricoperto di pelle bianca, da tenersi sempre nella Sacrestia piccola, con la catena.
- Così pure tutto il parato completo di guarnello (stoffa guarnita) bianco veneto; cioè la pianeta, la dalmatica, la tonacella ed il drappo dell'altare, con i quali il testatore medesimo intende esser sepolto.

Volle e dispose che tutte queste cose vengano conservate, custodite e tenute in modo diligente, rassettato e pulito da parte dei Cappellani, e si ponessero per sempre nella Sacrestia piccola che il testatore medesimo fece innalzare dalle fondamenta, vicino all'altar maggiore; e queste cose non debbano mai essere tratte fuori di lì, eccetto che per i celebranti mentre officiano agli altari dei suddetti ornamenti e parametri e a quelli della Chiesa costruita di nuovo, o quando capitasse che il Vescovo celebri in un'altra Chiesa, sempre entro le mura della Città; in questo caso vengano portate e trattate soltanto dai detti Cappellani i quali, al termine dell'ufficiatura, avranno solerte cura di riportare fedelmente ogni cosa nella sopraddetta Sacrestia.

Tutte queste cose verranno consegnate, con la necessaria cauzione, ai Cappellani medesimi prima che dal Capitolo e dai Patroni qui sotto nominati, vengano ammessi al possesso; dovranno avere, inoltre, un inventario fatto con chiarezza, dietro richiesta e alla presenza di un Notaio e di testimoni.

Ogni anno, poi, nell'ottava dell'Assunzione della Vergine Maria (i Cappellani) dovranno revisionare questo inventario e se qualcosa fosse andata perduta per loro colpa e trascuratezza, la rifacciano; se invece fosse stata aggiunta, venga scritta nell'inventario e riposta.

Similmente in questa Sacrestia piccola vengano riposte in un armadio di ferro le sacre teste e le altre reliquie che si trovano nella Chiesa.

Così pure, come dote dei tre suddetti altari, ha lasciato mille ducati, con i quali dovranno essere acquistati possedimenti utili e sicuri, come sono i campi collinosi vicini alla Città, botteghe con reddito e cose simili; e mentre si cercheranno tali possedimenti da acquistare, i detti mille ducati vengano tenuti in qualche sicura e solida banca di buoni mercanti, i quali si impegnino a restituire con facilità detto capitale, o parte di esso, senza alcuna eccezione né dilazione, perché ogni volta che venissero trovati, vengano trovati di diritto simili possedimenti in vendita, il cui acquisto avvenga a favore della suddetta dote, e non per qualunque altra ragione. E nel frattempo in cui il denaro si trova in banca, si potrà fare in modo che, con retta coscienza, ci si guadagni qualcosa per aumento della dote dei menzionati tre altari e della Cappella.

Poiché detto testatore afferma in verità di non possedere denaro, ha dato disposizione di vendere tutta la sua argenteria e libreria, il più presto ed il più comodamente possibile subito dopo la sua morte, per ricavare da tale vendita i detti mille ducati necessari.

Parimenti affermò di aver acquistato queste cose grazie alla propria attività e lavoro.

Già prima della morte dispose di vendere detto suo argento, così come più sotto è espresso più ampiamente.

Così pure lasciò la vigna che si trova tra la strada pubblica, i beni del Signor Carduzio Vitelleschi e gli altri suoi più legittimi confini.

Similmente lasciò per la fabbrica ed il compimento della costruzione della suddetta Chiesa Cattedrale – ovvero di quella parte che il testatore medesimo fece costruire dalle fondamenta – cento ducati d'oro, che gli deve dare la signora Maddalena, sua zia, come si vede da una cedola scritta per mano di Vincenzo di Verona, già suo marito, sottoscritta da Leonardo, prete romano, a quel tempo camerlengo del testatore stesso.

E se per caso gli eredi, qui sotto elencati, avessero beni a sufficienza, facciano terminare nella detta Chiesa quelle cose necessarie che rimanessero da finire o da fare, come sono le finestre di vetro, la tavola per l'altar maggiore, gli

affreschi in tutto il presbiterio, gli armadi in Sacrestia, le altre parti superiori della Sacrestia medesima, il coro di legno nel coro alto, sopra la Sacrestia maggiore.

Così pure ordinò, volle e diede disposizione che per l'ufficiatura dei suddetti tre altari i suoi eredi, più sotto elencati, eleggano come cappellani due sacerdoti secolari idonei, devoti, onesti, di buona vita e di buona fama, i quali abbiano ricevuto gli ordini sacri ed abbiano superato almeno il 23° anno di età, ed entro l'anno dal giorno dell'elezione e dell'insediamento vengano promossi sacerdoti e dicano la Messa; in quel frattempo facciano prestar servizio da un altro. Che entrambi (i sacerdoti) o almeno uno di loro risieda costantemente, di giorno e di notte, nella camera sopra la detta Sacrestia, partecipino alle singole ore canoniche nella stessa Chiesa Cattedrale e celebrino la Messa ogni giorno, nella propria settimana (nella settimana di turno), ai tre detti altari, dicendo su di essi la Messa alternativamente; cioè ciascuno di essi faccia la propria settimana celebrando le Messe in uno dei suddetti altari, e sia loro cura il custodire la Sacrestia medesima, con le Reliquie, tutte le cose suddette, i paramenti pontificali e gli altri beni da conservare lì dentro, nonché il tener continuamente davanti all'altar maggiore la lampada accesa giorno e notte, per la quale riceveranno mensilmente dai loro patroni un recipiente d'olio, mentre provvederanno a spese loro il vino e le ostie per questi tre altari, che dovranno tenere sempre puliti e preparati con cura.

Così pure i suddetti Cappellani terranno a spese loro un allievo chierico, che faccia residenza stabile con essi, abbia più di quindici anni e sia adatto e bravo nel prestare il servizio sacro ai tre predetti altari.

Manterranno, faranno e osserveranno tutte queste cose sotto le pene previste dalle costituzioni dei Canonici e della Sacrestia, nelle quali immediatamente incorrerà chiunque manchi nelle cose suddette e sarà punito come gli altri che mancano in detta Chiesa; e le pene saranno applicate in base a quanto è prescritto per le altre mancanze nelle costituzioni del Capitolo.

Così pure uno dei due Cappellani, quando è libero, cioè quando non fa la sua settimana con la celebrazione delle Messe, sia obbligato, sotto dette pene, a dire una Messa in una qualunque delle settimane nel palazzo dei suddetti Signor Cardinale, del testatore e degli eredi, nella Cappella dei Dieci mila crocifissi (martiri) e così pure ogni volta che a detti patroni o alle loro mogli faccia piacere. In questo, tuttavia, i medesimi patroni usino discrezione e non chiedano se non in caso di necessità o di qualche altra devota e giusta causa; inoltre abbiano sempre gli stessi Cappellani affidati, soprattutto quando celebrassero ivi oltre la Messa ordinata, ed in tal caso diano loro una giusta elemosina.

Così pure nessuno possa o debba essere accettato e presentato a detta Cappellania nel caso che sia già canonico della medesima Chiesa o abbia in essa altro beneficio, o abbia beneficio con cura d'anime; infine, prestino il loro servizio personalmente e non attraverso sostituti.

Nel caso in cui entrambi i Cappellani o uno di essi non abbiano o non osservino i suddetti ordini, condizioni e volontà del menzionato testatore, il loro insediamento ed elezione siano nulli <<ipso facto>>, ed ove manchino in qualcosa, anche ad istituzione avvenuta, debbano esser privati immediatamente, ed altri possano venire eletti ed insediati.

Così pure che il diritto di patronato dei tre altari menzionati spetti ed appartenga agli eredi, qui sotto elencati, e ai successori dei loro legittimi discendenti per linea maschile, e nel caso in cui manchino i maschi, alle loro figlie che non hanno marito e che sono in età nubile o più avanzata, sia che vivano come persone continenti sia come vergini; nel caso, poi, che manchino tutti questi, spetti ed appartenenga a coloro che il già menzionato Reverendissimo Signor Cardinale e Patriarca, zio del testatore stesso, volle e ordinò nel suo testamento; gli eletti, se saranno degni ed avranno le sopraddette condizioni, vengano confermati ed insediati dal Vescovo.

Oltre le sue ultime volontà e disposizioni, ha autorizzato, confermato, stabilito, disposto e concesso tutte queste cose concernenti l'ordinazione,

l'elezione e l'istituzione dei detti Cappellani, con l'autorità apostolica a lui concessa – come si vede dalla bolla -, le ha valorizzate con la sua autorità e con il suo decreto; ha disposto e lasciato tutte le suddette cose alla menzionata Chiesa Cattedrale e ai tre altari a questa condizione, cioè che l'Arcidiacono, i Canonici ed il Capitolo osservino le Costituzioni indicate dal testatore stesso, conducano una vita onesta, esemplare e devota, e siano benevoli e riconoscenti verso la memoria del suddetto Reverendissimo Signor Cardinale, del testatore medesimo e dei loro eredi e successori, dai quali hanno ricevuto e per sempre riceveranno così grandi e buoni vantaggi. Ma se non si atterranno queste condizioni e si mostreranno ingrati, volle e dispose che tutte le cose suddette vengano fatte e adempiute nella Chiesa di S. Marco; tolti i paramenti pontificali che spettano alla persona di quegli stesso che deve celebrare e senza i quali non può svolgere i Pontificali; quindi rimangano nella Chiesa Cattedrale, ad uso del Vescovo, e non siano portati altrove; e tolti anche il parato tutto bianco, quello nero con il drappo nero per l'altare e l'altro drappo bianco mezzano, che volle vengano dati alla Chiesa di S. Francesco di Corneto. Che egli venga sepolto nella Cappella dello Spirito Santo e di S. Bernardino, davanti all'altare della medesima Cappella, per terra, e sopra il suo sepolcro venga posta una lapide di marmo con la sua effigie, che fece scolpire e si trova nella suddetta Chiesa Cattedrale; ciò nel caso che egli debba esser sepolto a Corneto.

Il parere su tutte queste cose lo ha rimesso alla coscienza, al giudizio, all'arbitrio e alla volontà dei suoi eredi, qui sotto elencati; ma nel caso in cui questi si trovassero di parere discordi e diverso, le cose dovranno essere disposte e composte dall'Abate di San Paolo, dell'Ordine della Congregazione di S. Giustina, e dal Priore di S. Maria Nuova, dell'Ordine di Monte Oliveto di Roma, oppure da uno di questi due insieme a quell'erede che meglio sembrerà aderire alla volontà del testatore medesimo; e se anche qualcuno di essi lo volesse, verrebbe a trovarsi nell'impossibilità di contraddire a queste disposizioni e volontà, dal momento che gli eredi, sotto elencati, possono

mostrare chiaramente attraverso bolle ed altri documenti – in qual modo il testatore medesimo abbia potuto fare tutte queste cose con giustizia e retta coscienza, ed abbia lasciato, comandato e dato tutte le suddette disposizioni e legati per cause pie e per il culto divino, a favore dell'anima del Cardinale medesimo – dal quale tutti questi beni hanno tratto origine – dell'anima dello stesso testatore e di tutti i consanguinei e benefattori, sia vivi che defunti.

A favore di tutti costoro i suddetti Cappellani debbano celebrare e pregare nelle menzionate Chiese ed altari.

Così pure lasciò alla già ricordata Cappella dei Dieci mila crocifissi tutta la sua Cappella, cioè il parato, il calice piccolo, il messale, il drappo dell'altare con l'immagine di S. Caterina ed un altro verde, tovaglie, le sue palle, due custodie per corporali: tutte cose che ha portato con sé a Gerusalemme. Così pure la sua pace d'argento con la pietà, una pianeta bianca ed un'altra corredata anche del baldacchino, con le rispettive stole, cingoli e manipoli; tutte cose che disposte siano riposte e tenute in una cassa o in un armadio in detta Cappella, ad uso della medesima, e che in nessun modo vengano portate altrove, né vengano impiegate per altri usi.

Così pure lasciò al Signor Sante, suo fratello, tutti i beni, i diritti e le azioni spettanti a detto testatore come eredità paterna, e che voglia ritenere Mariano, loro cugino, come a sé affidato, in quanto potrà, se vorrà emendarsi ed abbracciare le virtù e i buoni costumi.

Così pure lasciò alla Chiesa Cattedrale di S. Margherita, di Montefiascone, la casa che comprò dal Catalano, per il mantenimento dell'altare e del ciborio nella Chiesa nuova, - dove il suddetto testatore designò, come già detto, di voler essere sepolto, - per riporvi il capo di S. Margherita, di San Flaviano e di Santa Felicità – come si fa a Roma nella festa dell'esposizione delle Reliquie.

Per quella mise a disposizione, al fine di sistemarla, 200 ducati del proprio denaro, personalmente guadagnato; lo sa bene il concittadino Antonio Costanzi da Montefiascone come abbia messo a disposizione tutto.

La qual casa volle e ordinò che venga venduta per adempiere al più presto delle promesse, con questo: che il Capitolo della fabbrica ogni anno e per sempre faccia fare l'Anniversario, con tutto l'Ufficio dei Defunti, con tre Messe lette e una cantata, per l'anima del testatore medesimo e dei suoi; e diede potere e autorità al suddetto Capitolo di entrare, subito dopo la morte del testatore, senza suo mandato e senza Santesi della stessa Chiesa Cattedrale, in proprietà e possesso della casa stessa, di alienarla e venderla a favore di detta fabbrica, senza diritto da parte degli eredi o di chiunque altro, di fare controlli.

Così pure volle, lasciò e diede disposizione che i menzionati eredi, più sotto elencati, con quei suoi panni buoni che rimarranno, finiscano di dare al suo personale di servizio ed aiutanti il loro salario; ed oltre a ciò bisognerà, secondo la loro coscienza, provvedere a ciascuno in base al grado e meriti dei suddetti servitori, i quali hanno servito sempre fedelmente, con pazienza e amore, come egli stesso asserì fermamente.

Così pure lo stesso testatore asserì secondo verità, ponendo la mano sopra il petto come sogliono fare i prelati e i religiosi, e giurò di non dover dare nulla ad alcuno, di non aver alcun debito, da lui contratto o che ricordi, secondo quanto potrà essere costatato nei registri delle sue spese. Tuttavia, se qualcuno, in modo più o meno chiaro dimostrasse che gli si deve qualcosa, diede esposizione e volle che venisse soddisfatto. Per quanto riguarda il non aver debiti, fa eccezione il caso degli eredi del Signor Nicola di Sulmona, ai quali disse di dover dare otto ducati d'oro per un mantello una veste ed una scarsella (specie di borsello), e deve al medesimo anche tre cappucci, avuti da Stefano Lorenzo di Roma, che si trovano tra gli altri panni del testatore medesimo.

Presso la Signora Angela si trovano anche alcuni beni che gli ha lasciato il menzionato Signor Nicola, secondo quanto si vede nell'inventario che è nella raccolta del Vescovo stesso; e da essi prelevò un libro come aveva lasciato lo

stesso Signor Nicola nel testamento – ed alcune decisioni della rota, tutte su carta.

Come pure ha asserito, affermato e testimoniato, a rischio della anima sua di cui dovrà render ragione nel giorno tremendo del giudizio, di non aver niente denaro o altri beni, se non solo e al più quelli che sono segnati nell'inventario fatto e scritto di propria mano dal Signor Damiano, Canonico, Notaio e Camerlengo fedelissimo del testatore medesimo, Sacerdote e Notaio pubblico – tutti beni che ha consegnato agli eredi più sotto elencati.

E così anche che il testatore acquistato, procurato e raccolto tutti questi beni, mediante la sua attività, funzioni e giusti e leciti guadagni; che ha soddisfatto e adempiuto tutte le cose che il menzionato suo zio Cardinale ha ordinato, stabilito e disposto nel suo testamento, secondo quanto disse risultare più chiaramente dal testo scritto di propria mano, a cui si riferisce.

Per quanto concerne, poi, tutti gli altri suoi beni – anche quelli acquisiti mediante benefici ecclesiastici e funzioni – beni mobili ed immobili e qualsivoglia uso o azione, sia presenti che futuri, per imitare il menzionato suo zio Cardinale Romano nonché abbracciarne e compierne la volontà, nominò suoi eredi universali – in parti uguali – i rispettabili militi fratelli suoi Sante e Alessandro Vitelleschi di Corneto, e nel caso in cui uno di essi venisse a mancare senza figli legittimi e naturali, lasciò come sostituto l'altro fratello ancora in vita; infine, se entrambi i fratelli o l'ultimo di essi morisse senza figli legittimi e naturali, sostituì ad essi come eredi i suddetti tre altari ed i loro Cappellani. Cioè i beni che rimanessero dopo la morte dei suddetti eredi vengano convertiti per l'aumento della dote dei detti tre altari e dei Cappellani.

E volle, ordinò e dispose che, una volta adempiute tutte le volontà, le messe, la sepoltura, i funerali e gli Uffici divini suddetti, e pagati i debiti, se rimanesse ancora qualcosa, i suddetti eredi dividano tra di loro, in parti uguali, tutti i beni mobili in questo modo; cioè il Signor Alessandro divida tutto in due parti e il Signor Sante per primo scelga la parte che preferisce;

oppure, al contrario, il Signor Sante divida e il Signor Alessandro prenda per primo.

E se in quest'operazione non dovessero trovarsi d'accordo, volle che i suddetti beni venissero divisi ed assegnati da Angelo Peroni di Perugia, suo cognato e parente amatissimo, dal suo caro e fidato concittadino Francesco Martini di Perugia e da me, Antonio, scrivano sottoscritto; ed affidò a tutti noi i suddetti eredi, i loro figli e i loro beni, e volle che già fin d'ora, vivo il testatore medesimo – col parere, il consenso e la premura dei suddetti – venga venduto o dato in deposito tutto il suo argento affinché, nel caso in cui si presentassero beni in vendita, si possa comprare o almeno si possa guadagnare un po' di denaro per l'aumento di detta dote, come è stato detto; e in questo negozio agiscano nel modo in cui sembrerà loro più conveniente di utile.

I libri, invece, siano venduti dopo la morte del testatore medesimo, al fine di completare il resto della dote.

Così pure lasciò ai suddetti eredi, come protettori e fautori nella Curia Romana, il Signore Nostro Santissimo il Papa e tra i Cardinali Romani quello di Spoleto, di Santa Susanna e di Siena, ai quali li ha umilmente affidati.

Volle, poi, e nominò come suoi esecutori, i suddetti suoi eredi e me Antonio, scrivano sottoscritto, ai quali ha dato pieno e libero potere ed autorità di entrare, prendere, vendere e vincolare quanto riguarda i beni dell'eredità menzionata, per adempiere, seguire e distribuire le suddette decisioni e lasciti.

Così pure volle e diede disposizione che detti eredi e i loro figli si amino vicendevolmente e affettuosamente, da veri fratelli, siano sempre uniti e stretti nel vincolo della carità, della pace e dell'amore; che i più longevi si prendano cura dei figli di coloro che muoiono prima come dei figli propri, e nondimeno che osservino e adempiano quest'ultima volontà del suddetto Signor Vescovo testatore e facciano realizzare – per quanto sarà in loro potere

– tutte e singole le cose ordinate nel presente testamento dal medesimo Vescovo testatore.

Se poi in tutte o in alcune delle suddette cose – tolta ogni ragione di legittimo impedimento o impossibilità – si mostrassero disobbedienti e renitenti, avendo indurito e incattivito il loro animo, a costui o a costoro così ingrati e recalcitranti lasciò e diede la maledizione di Dio Onnipotente, del menzionato zio il Signor Cardinale e sua.

(Dispose) anche che chi si comportasse in modo contrario venga escluso da ogni diritto di successione del suddetto signor Cardinale e del testatore medesimo, ed in tal caso sostituì come erede la menzionata Cappella ed i tre altari. In quest'ultimo caso fece, istituì e lasciò come esecutori a pieni poteri, per realizzare e compiere queste sue volontà, il Vescovo <<pro tempore>> di Corneto e il Capitolo Cornetano.

Ed infine volle che questo fosse il suo ultimo testamento, l'ultima volontà e disposizione circa tutti i suoi beni; e volle che valesse a diritto di testamento, ma se non potesse valere a diritto di testamento, volle valesse a diritto di codicilli (cioè nota esplicativa al testamento, con valore legale); e se non potesse valere a diritto di codicilli, volle valesse a diritto dei Canoni o a diritto degli Statuti della Città di Corneto, e a qualunque altro diritto potesse meglio valere e obbligare secondo legge; cancellando, vanificando, svalorizzando, annullando, ecc. ogni altro testamento, codicillo, ultima volontà e disposizione data in precedenza, volle che il presente testamento avesse la prevalenza sugli altri.

Dato a Corneto, nella Camera del Palazzo nuovo, residenza abituale del medesimo Signor Vescovo testatore, residenza situata nella Città di Corneto, nella contrada della Chiesa Cattedrale della Beata Maria e di Santa Margherita, adiacente a strade pubbliche, da tre lati, e ad altri confini; alla presenza dei venerabili Padri e Fratelli Andrea de Albertinis da Foligno, Simone da Milano, Nicola da Roma, dell'Ordine dell'Osservanza di San Francesco, nonché dei venerabili Padri e Sacerdoti Damiano di Capri,

Canonico di Novara, Guglielmo di Papia, Cappellano del medesimo Signor Vescovo testatore, e Giovanni di Mugnano, Canonico di Corneto; presente anche i <<probi viri>> Francesco de Delfinis ed Angelo Peronio di Perugia, cittadini Cornetani, Antonio Costanzi di Montefiascone e Giovanni Fabio Pettinelli di Corneto, tutti testimoni chiamati, stimati e costituiti per quanto è stato sopra detto.

Ed io Antonio Crispo, chierico Cornetano e Notaio pubblico per autorità apostolica, dal momento che, come si è affermato, sono stato presente – insieme ai menzionati testimoni – a tutte e singole le cose suddette, mentre si trattavano e svolgevano, e ho visto e ascoltato che così erano, di conseguenza ho subito steso, firmato e pubblicato il presente strumento pubblico e, richiesto, vi ho apposto il mio consueto sigillo, a conferma e testimonianza delle cose suddette.

Ed io Belverde Catuluzio de Turellis di Corneto, Notaio Cornetano, dietro richiesta del Signor Giacomo Cabotti Spagnolo, alla presenza del Cappellano delle Cappelle del suddetto Vescovo Cornetano, ho ascoltato la lettura di una copia del testamento del Reverendissimo Signore Nostro Bartolomeo – copia tratta dal suo originale – ed ho trovato che concorda in tutto e per tutto con la sua stesura originale, eccetto, casualmente e comprensibilmente, in qualche punto o sillaba che non mutano la verità nella sua sostanza; inoltre, ciò che è scritto alla 2^a riga della 2^a colonna sul retro della dodicesima pagina, non è stato per un errore ma per una svista.

In fede, ho scritto queste cose e vi ho apposto la mia firma, ecc.

22 Dicembre 1507

Belverde Torello, Notaio.